

Con il decreto legge Pnrr 2 viene meno l'esonero (tra gli altri) per forfettari e minimi

# E-fattura, regime premiale ko

## Il sistema è incompatibile con l'adesione obbligatoria

DI GIULIANO MANDOLESI

L'obbligo di applicazione della fatturazione elettronica fa saltare "a singhiozzo" il regime premiale concesso ai forfettari che spontaneamente già utilizzavano lo strumento. E' infatti opportuno ricordare che dal 2020 per incentivare l'utilizzo della e-fattura anche tra i soggetti esonerati, il legislatore con l'articolo 1 comma 692 lett. f) della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020), ha strutturato un regime premiale che riduce di un anno il termine di decadenza di cui all'articolo 43, comma 1, del dpr 29 settembre 1973, n. 600 per i contribuenti a forfait che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche. Il citato articolo 43 prevede che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, quindi per i forfettari con fatture elettroniche, in ottemperanza alla nuova formulazione della disposizione, tale termine si riduce al quarto anno post dichiarazione. Il sistema della premialità, basato sulla spontaneità dell'adesione, diviene necessariamente inapplicabile con l'introduzione dello strumento per obbligo. Con l'articolo 18, c.3 del decreto Pnrr 2 (in fase di pubblicazione in G.U.) infatti viene meno l'esonero dall'applicazione della fatturazione elettronica a partire dall'1 luglio prossimo per forfettari, minimi e per i soggetti che applicano il regime di cui agli articoli 1 e 2 della legge 398/91 e che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi (ragguagliati ad anno) superiori a euro 25.000. Dall'1 gennaio 2024 poi si andrà a regime con fatturazione elettronica vincolante per tutti indipendentemente da qualsivoglia livello reddituale. E' proprio la gradualità dell'introduzione dello strumento basata sui livelli di ricavi/compensi a far

perdere nel prossimo biennio ed "a singhiozzo" il regime premiale.

**Gli effetti sul 2022.** L'obbligo di fatturazione elettronica introdotto in corso d'anno a partire dal prossimo 1 luglio non intaccherà il diritto all'accesso al regime premiale per l'annualità 2022 per i soggetti che dall'1 gennaio scorso hanno spontaneamente scelto di utilizzare lo strumento. Questo varrà indubbiamente sia per i soggetti sotto i 25 mila euro nel 2021, sia per quelli che hanno superato la predetta soglia e che vengono assorbiti nella platea degli obbligati a partire dal 1 luglio prossimo. La conferma del regime premiale si ha per l'impossibilità di prevedere effetti retroattivi per le disposizioni tributarie così come stabilito all'articolo 3 della legge 212/2000 (lo Statuto del Contribuente).

**Gli effetti sul 2023: regime premiale a singhiozzo.** Per l'annualità 2023 i soggetti rientranti nel nuovo vincolo di utilizzo della E-fattura, ovvero quelli con ricavi/compensi sopra i 25 mila euro nel 2021 e nel 2022, benché abbiano in passato optato per la fatturazione elettronica non avranno presumibilmente più il regime premiale applicabile. Dovrebbero invece averne l'accesso tutti i forfettari "residuali" che scelgono comunque l'utilizzo delle e-fatture sebbene non obbligati all'adempimento perché sotto la soglia di ricavi e compensi.

**Dal 2024 termina il regime premiale.** Dall'1 gennaio 2024 scattando l'obbligo generalizzato, il regime premiale in commento dovrebbe essere cancellato con necessaria abrogazione della parte dell'articolo 1 comma 74 della legge 190/14 che disciplina il regime premiale introdotto con il già citato articolo 1 comma 692 lett. f) della legge 160/2019.

— Riproduzione riservata —



L'avviso va notificato entro il 4° (e non 5°) anno dalla dichiarazione

